

COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE.

(Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 31.07.2018.

ART. 1

Il Comune di Montegrino Valtravaglia "incentiva e facilita un largo accesso alla cultura e alla pratica sportiva da parte dei cittadini, tanto in forma singola quanto in forma associata" (come previsto dallo statuto comunale), anche attraverso un funzionale e corretto uso della palestra annessa all'edificio scolastico in orario extra scolastico (art. 12, Legge 4.AGO.1977, n. 517) da parte di gruppi, associazioni o privati che ne facciano richiesta. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso della palestra scolastica sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.

ART. 2

Il presente regolamento riguarda le modalità di concessione in uso della palestra comunale sita in Via Garzelle 15 ;

ART. 3

L'utilizzo delle palestre da parte di gruppi, associazioni o privati può essere autorizzato solo in orario **extrascolastico** e dovranno essere garantite tutte le attività programmate ed organizzate dalla Scuola e dall'Amministrazione Comunale.

Nella concessione delle palestre sarà data priorità alle associazioni affiliate ad enti superiori riconosciuti, (ad esempio C.O.N.I.), operanti nel territorio e iscritte all'*Albo Comunale delle Associazioni*.

Sono esclusi dalla concessione i gruppi, le associazioni e i privati che perseguono fini di lucro.

ART. 4

Per poter usufruire dell'uso della palestra scolastica, gli interessati dovranno inoltrare richiesta all'Ufficio Protocollo del Comune su apposito modello predisposto dall'ufficio comunale e approvato dal Responsabile del Servizio Tecnico.

La richiesta di utilizzazione deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni, sottoscritte nei modi di legge:

1. Ragione sociale/Nome e Cognome
 2. Nominativo del responsabile (indirizzo e recapito telefonico);
 3. Tipo d'attività/sport praticato;
 4. Numero degli iscritti utilizzatori presenti per un massimo di n. 20 persone;
 5. Dichiarazione liberatoria di responsabilità patrimoniale, civile e penale.
- I gruppi e le associazioni dovranno indicare sulla domanda di utilizzo (Modello allegato A") gli estremi della polizza Assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per danni a cose e persone.
- I richiedenti dovranno inoltre presentare una dichiarazione circa l'assenza di fini di lucro.

ART. 5

Il tariffario d'uso delle palestre è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 29.03.2018 che stabilisce una quota oraria suddivisa tra Residenti e non residenti- Associazioni sul territorio e Associazioni fuori territorio .

Il pagamento della relativa tariffa, alla Tesoreria Comunale, deve essere effettuato entro la consegna delle chiavi previa autorizzazione all'utilizzo rilasciata dal responsabile del Servizio Tecnico,

Le modalità di pagamento sono le seguenti: bollettino Postale/Bonifico Bancario/ Pos; I richiedenti che non provvederanno al versamento della quota nei termini stabiliti, sarà revocata la concessione.

Il richiedente dovrà versare una somma di Euro 150,00 a titolo di cauzione che gli verrà restituita al termine dell'utilizzo, previa verifica delle condizioni della palestra, da parte degli Uffici Comunali;

Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso della palestra a titolo gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6

I gruppi, le Associazioni e i privati che usufruiscono della palestra devono garantire lo scopo educativo/culturale/motorio dei corsi o delle attività sportive autorizzate.

Deve essere altresì garantita: la serietà e la competenza del personale tecnicamente abilitato a seguire le attività che si svolgono nelle palestre.

ART. 7

Restando fermo il principio che la palestra deve essere adibita ad attività culturale, motoria e sportiva, ogni altro tipo d'attività dovrà essere di volta in volta autorizzato.

ART. 8

Ai richiedenti sarà consegnata una copia delle chiavi della palestra concessa, con apposito verbale di consegna al Responsabile dell'associazione o referente. Le chiavi stesse dovranno essere riconsegnate al termine delle attività e comunque entro il termine del singolo periodo di concessione; è fatto divieto assoluto di duplicare le chiavi, ricevute in consegna, pena la revoca immediata della concessione.

Non è concesso in nessun caso cedere i propri spazi a terzi pena la revoca dell'autorizzazione;

ART. 9

Le pulizie e la messa a punto dei locali anche sotto il punto di vista igienico sono garantite e sono espletate dai richiedenti i quali dovranno comunicare nel modulo di richiesta, il nominativo di un referente. Il mancato rispetto di tale articolo determina da parte dell'Ente la revoca della concessione.

ART. 10

Non sono ammesse attività con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate dall'Istituzione Scolastica o dal Comune di Montegrino Valtravaglia, che si assumerà in tal caso la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia d'ordine pubblico e di sicurezza.

È fatto divieto inoltre di svolgere presso la palestra scolastica attività con fini di lucro, nonché di esporre qualsiasi pubblicità commerciale.

ART. 11

Sarà compito del responsabile del gruppo o dell'associazione o del privato assicurarsi che siano controllati gli ingressi, le finestre o qualunque altre possibili vie d'ingresso sia all'inizio che alla fine della propria attività e segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi anomalia/danno riscontrato agli infissi e alle attrezzature;

ART. 12

Il comportamento dei gruppi, delle associazioni e dei privati che fruiranno della palestra dovrà essere corretto sotto ogni punto di vista; particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso e nel rispetto delle attrezzature messe a disposizione.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad addebitare ai gruppi alle associazioni e ai privati le spese degli eventuali danni arrecati alle attrezzature e alla struttura.

L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data d'accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune.

ART. 13

Nelle palestre sono proibite pratiche che, per le loro peculiari caratteristiche, possono arrecare danno alle attrezzature e all'immobile o che ne richiedono la necessaria modifica.

ART. 14

Il Comune e la Direzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari.

A tale scopo l'Amministrazione Comunale provvederà a farsi rilasciare dai gruppi, dalle associazioni e dai privati che utilizzano i locali e le attrezzature dichiarazione liberatoria da ogni eventuale responsabilità patrimoniale, civile e penale conseguente l'uso.

ART. 15

L'eventuale uso della palestra per attività agonistiche organizzate e temporanee, (partite, incontri, anche amichevoli con altre società), o qualsiasi altro uso straordinario, sarà autorizzato a seguito di formale richiesta da presentarsi, di norma, con almeno 10 giorni d'anticipo.

In mancanza d'autorizzazione l'Amministrazione Comunale provvederà a revocare la concessione d'uso. In nessun caso saranno concesse le strutture ove fosse presente l'obbligo di pagare una quota o un biglietto d'ingresso per assistere/partecipare all'evento.

ART. 16

L'utilizzo della palestra è quantificato in base alla richiesta fatta e non in base all'effettivo uso. Il mancato utilizzo della palestra ne fa decadere l'autorizzazione. L'ente provvederà a controlli periodici dell'utilizzo della palestra comunale.